

**Ordinanza
sull'Ufficio di comunicazione in materia
di riciclaggio di denaro
(OURD)**

del 25 agosto 2004 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8a capoverso 5 e 41 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997¹ sul riciclaggio di denaro (LRD);

visti gli articoli 4 capoverso 1, 13 capoverso 1 e 15 della legge federale del 7 ottobre 1994² sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC),³

ordina:

Capitolo 1: Compiti

Art. 1⁴

¹ L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione) ha i seguenti compiti:

- a. assistere le autorità di perseguimento penale nella lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo;
- b. fungere da ufficio di comunicazione nazionale per le informazioni finanziarie nella lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo;
- c. sensibilizzare gli intermediari finanziari sui problemi relativi al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo;
- d. informare il pubblico sull'evoluzione della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo in Svizzera mediante un rapporto annuale contenente dati statistici anonimizzati.

RU **2004** 4181

¹ RS **955.0**

² RS **360**

³ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3497).

- ² Per adempiere i suoi compiti, l'Ufficio di comunicazione:
- a.⁵ riceve ed esamina le comunicazioni:
 1. degli intermediari finanziari,
 2. degli organismi di autodisciplina,
 3. degli organismi di vigilanza,
 4. dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),
 5. della Commissione federale delle case da gioco (CFCG),
 6. dell'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione ai sensi dell'articolo 105 della legge federale del 29 settembre 2017⁶ sui giochi in denaro (Autorità intercantonale),
 7. dei commercianti ai sensi dell'articolo 8a LRD,
 8. degli uffici di revisione dei commercianti ai sensi dell'articolo 15 LRD;
 - b. procede agli accertamenti dei fatti che gli sono stati comunicati;
 - c.⁷ decide se e quali informazioni comunicate sono trasmesse alle autorità cantonali e federali di perseguimento penale;
 - d. scambia a livello nazionale e internazionale le informazioni relative al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo;
 - e.⁸ gestisce un proprio sistema d'informazione per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo;
 - f.⁹ analizza i dati sul riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo e ne allestisce statistiche anonimizzate che gli permettono di effettuare analisi operative e strategiche;
 - g.¹⁰ riceve informazioni dalle persone e dalle istituzioni di cui all'articolo 7 della legge federale del 18 dicembre 2015¹¹ concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all'estero (LVP).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

⁶ RS **935.51**

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

⁹ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

¹⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1943).

¹¹ RS **196.1**

Capitolo 2: Trattamento di comunicazioni e informazioni¹²

Sezione 1: Registrazione

Art. 2¹³ Provenienza dei dati

L'Ufficio di comunicazione tratta le comunicazioni e le informazioni:¹⁴

- a.¹⁵ di intermediari finanziari secondo gli articoli 9 capoverso 1 e 11a LRD nonché 305^{ter} capoverso 2 del Codice penale¹⁶ (CP);
- b. di organismi di autodisciplina secondo l'articolo 27 capoverso 4 LRD;
- c.¹⁷ secondo l'articolo 16 capoverso 1 LRD, se sono effettuate:
 1. dalla FINMA,
 2. dagli organismi di vigilanza,
 3. dalla CFCG,
 4. dall'Autorità intercantonale;
- d.¹⁸ di commercianti nonché dei loro uffici di revisione secondo gli articoli 9 capoverso 1^{bis} e 15 capoverso 5 LRD;
- e.¹⁹ secondo l'articolo 7 capoversi 1 e 2 LVP²⁰.

Art. 3²¹ Analisi delle comunicazioni

¹ Le comunicazioni di cui all'articolo 2 lettere a–c indicano:

- a. il nome dell'intermediario finanziario, dell'autorità o dell'organismo da cui proviene la comunicazione, con l'indicazione di un numero di telefono tramite il quale è possibile contattare direttamente la persona competente;
- b. l'autorità o l'organismo ai sensi dell'articolo 12 LRD o dell'articolo 43a della legge federale del 22 giugno 2007²² sulla vigilanza dei mercati finanziari che vigila sull'intermediario finanziario;

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3497).

¹³ Nuovo testo giusta l'all. n. 10 dell'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5363).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3497).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3497).

¹⁶ RS **311.0**

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

¹⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 25 mag. 2016 (RU **2016** 1943). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

²⁰ RS **196.1**

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

²² RS **956.1**

- c. i dati che consentono di identificare la controparte dell'intermediario finanziario conformemente all'articolo 3 LRD;
- d. i dati che consentono di identificare l'avente economicamente diritto conformemente all'articolo 4 LRD;
- e. i dati che consentono di identificare altre persone autorizzate a firmare o a rappresentare la controparte dell'intermediario finanziario;
- f. i valori patrimoniali interessati al momento della comunicazione, compreso il saldo attuale del conto;
- g. una descrizione per quanto possibile precisa della relazione d'affari, compresi il suo oggetto e il suo scopo, nonché il numero e la data di apertura della relazione d'affari interessata;
- h. una descrizione e una documentazione per quanto possibile precise degli elementi di sospetto su cui si basa la comunicazione, compresi gli estratti conto e i documenti giustificativi dettagliati che documentano le transazioni sospette nonché eventuali collegamenti con altre relazioni d'affari ai sensi dell'articolo 9 LRD o dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP²³ nonché il risultato degli accertamenti svolti secondo l'articolo 6 LRD.

² Le comunicazioni ai sensi dell'articolo 2 lettera d contengono per analogia almeno i dati ai sensi del capoverso 1 lettere a, c–e nonché h.

³ Se le persone e le istituzioni che effettuano una comunicazione secondo l'articolo 7 capoversi 1 e 2 LVP²⁴ non sono intermediari finanziari ai sensi della LRD, la loro comunicazione contiene almeno le informazioni ai sensi del capoverso 1 lettera f, sempre che ne siano a conoscenza.

Art. 3a²⁵ Comunicare con l'Ufficio di comunicazione

¹ L'Ufficio di comunicazione mette a disposizione per lo scambio di comunicazioni un apposito sistema d'informazione.

² Chi utilizza per comunicare con l'Ufficio di comunicazione il sistema d'informazione deve dapprima registrarvisi.

³ Chi non utilizza il sistema d'informazione compila l'apposito modulo dell'Ufficio di comunicazione e trasmette la comunicazione in modo protetto.

⁴ I documenti di cui all'articolo 3 sono trasmessi all'Ufficio di comunicazione.

Art. 4²⁶ Registrazione

¹ Le comunicazioni e le altre informazioni trasmesse all'Ufficio di comunicazione sono registrate nel sistema d'informazione. L'Ufficio di comunicazione conferma la

²³ RS 311.0

²⁴ RS 196.1

²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).

²⁶ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

ricezione dopo aver ricevuto tutti i dati di cui agli articoli 3 capoverso 1 e 3a capoversi 3 e 4. Il termine di cui all'articolo 23 capoverso 5 LRD inizia a decorrere dalla data della conferma di ricezione.²⁷

² Se la comunicazione riguarda più controparti, l'Ufficio di comunicazione può trattare le varie relazioni d'affari separatamente.

³ Se trasmette informazioni che gli sono state comunicate a un'autorità di perseguimento penale ai sensi dell'articolo 23 capoverso 5 LRD o riceve una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD, l'Ufficio di comunicazione indica fino a quando rimane in vigore il blocco dei beni secondo l'articolo 10 capoverso 2 LRD.²⁸

⁴ ...²⁹

Sezione 2: Analisi e accertamenti

Art. 5³⁰

Art. 6 Ricerca di informazioni ai sensi della LUC³¹

Per adempiere i suoi compiti legali, l'Ufficio di comunicazione può procurarsi le informazioni di cui all'articolo 3 lettere a–e LUC.

Art. 7 Collaborazione con le autorità e gli uffici

¹ L'Ufficio di comunicazione può richiedere alle autorità e agli uffici di cui all'articolo 4 capoverso 1 LUC e all'articolo 29 capoversi 1 e 2 LRD tutte le informazioni riguardanti il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo necessarie all'adempimento dei suoi compiti legali. L'Ufficio di comunicazione può verificare, segnatamente, se:³²

- a. la persona o la società interessata è o è stata oggetto di perseguimenti giudiziari o amministrativi;
- b. la persona o la società è nota alle autorità di polizia;

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

²⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 27 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

³⁰ Abrogato dal n. I 20 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU **2008** 4943).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3497).

³² Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

c.³³ la persona oggetto della comunicazione ha un domicilio in Svizzera ed è autorizzata a soggiornarvi e a esercitarvi un'attività lucrativa;

d.³⁴ l'intermediario finanziario che ha trasmesso la comunicazione è sottoposto alla vigilanza della FINMA, della CFCG o dell'Autorità intercantonale.

² Lo scambio di informazioni avviene oralmente, in forma elettronica o cartacea.

Sezione 3:

Trasmissione di informazioni a un'autorità di perseguimento penale³⁵

Art. 8³⁶ Denuncia a un'autorità di perseguimento penale

¹ Sulla base delle informazioni raccolte, l'Ufficio di comunicazione prende le misure di cui all'articolo 23 capoverso 4 LRD. Le informazioni che trasmette a un'autorità di perseguimento penale non possono contenere alcuna indicazione relativa all'autore della comunicazione o alla persona che ha comunicato informazioni.

² Se, in base a nuovi elementi, l'Ufficio di comunicazione ritiene che vi sia un sospetto fondato, può trasmettere all'autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate che sino ad allora non aveva trasmesso ai sensi dell'articolo 23 capoverso 4 LRD.

Art. 9 Informazione dell'intermediario finanziario

¹ L'Ufficio di comunicazione informa l'intermediario finanziario sui passi intrapresi.³⁷

² Se l'affare è stato trasmesso a un'autorità di perseguimento penale, non può essere fornita alcuna informazione all'intermediario finanziario senza una previa autorizzazione da parte dell'autorità in questione.

Art. 10³⁸ Informazione

¹ L'Ufficio di comunicazione può informare:

- a. gli intermediari finanziari: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all'articolo 2 lettera a;

³³ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).

³⁷ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

³⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 10 dell'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

- b. gli organismi di autoregolazione: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all'articolo 2 lettera b;
- c.³⁹ la FINMA: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all'articolo 2 lettera c numero 1;
- c^{bis}.⁴⁰ gli organismi di vigilanza: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all'articolo 2 lettera c numero 2;
- d.⁴¹ la CFCG: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all'articolo 2 lettera c numero 3;
- e.⁴² l'Autorità intercantonale: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all'articolo 2 lettera c numero 4.⁴³

² Se constatata che un intermediario finanziario non ha osservato i suoi obblighi di diligenza o i suoi obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro, l'Ufficio di comunicazione può, conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LRD, trasmettere spontaneamente all'autorità di vigilanza competente le seguenti informazioni:

- a. il nome dell'intermediario finanziario che ha effettuato la comunicazione;
- b. la data della comunicazione;
- c. l'importo dei valori patrimoniali interessati;
- d. la natura e il genere della violazione degli obblighi;
- e. l'autorità di perseguimento penale adita.

³ L'Ufficio di comunicazione può informare la competente autorità di perseguimento penale adita.

Art. 11⁴⁴

Capitolo 3: Cooperazione

Art. 12 Autorità nazionali

1 ...⁴⁵

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

⁴⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

⁴² Introdotta dal n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

⁴³ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

⁴⁴ Abrogato dall'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

⁴⁵ Abrogato dall'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

² Se è a conoscenza che un'autorità di perseguimento penale sta già conducendo un'inchiesta contro persone menzionate nella domanda, l'Ufficio di comunicazione rinvia di norma l'autorità richiedente all'autorità di perseguimento penale in questione per ottenere ulteriori informazioni.⁴⁶

Art. 13⁴⁷ Autorità straniere

¹ Alle condizioni di cui al capoverso 2, l'Ufficio di comunicazione può scambiare con le seguenti autorità straniere dati personali e informazioni relative a sospetti di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo oppure trasmetterli spontaneamente alle seguenti autorità straniere per aiutarle nell'adempimento dei loro compiti legali:

- a. autorità che assolvono compiti di perseguimento penale e di polizia, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all'articolo 13 capoverso 2 LUC;
- b. autorità che assumono compiti analoghi a quelli dell'Ufficio di comunicazione, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all'articolo 30 LRD.

² I dati personali e le informazioni ai sensi del capoverso 1 possono essere scambiati o trasmessi unicamente se:

- a. è necessario all'ottenimento delle informazioni di cui l'Ufficio di comunicazione ha bisogno;
- b. non si tratta di dati relativi all'assistenza giudiziaria internazionale;
- c. la domanda di assistenza amministrativa è motivata.

³ Gli articoli 6, 7 e 12 si applicano per analogia al trattamento delle domande di autorità straniere.

Capitolo 4: Sistema d'informazione⁴⁸

Art. 14 Scopo

L'Ufficio di comunicazione utilizza il sistema d'informazione per:⁴⁹

- a. adempiere i suoi compiti legali d'informazione e di accertamento;
- b.⁵⁰ procedere ad accertamenti in casi di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di criminalità organizzata e di finanziamento del terrorismo;

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

⁴⁷ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

- c. collaborare con le autorità federali e cantonali di perseguimento penale;
- d. collaborare con le autorità straniere analoghe e le autorità di perseguimento penale straniere;
- e.⁵¹ collaborare con la FINMA, la CFCG e l'Autorità intercantonale;
- f.⁵² elaborare analisi strategiche sulla base di statistiche anonimizzate.

Art. 15 Provenienza dei dati

I dati memorizzati nel sistema d'informazione⁵³ provengono da:

- a.⁵⁴ comunicazioni e informazioni secondo l'articolo 2;
- b. domande di assistenza amministrativa e giudiziaria secondo gli articoli 12 e 13;
- c.⁵⁵ comunicazioni delle autorità di polizia concernenti le indagini effettuate prima dell'apertura di un'istruzione;
- d.⁵⁶ comunicazioni delle autorità federali e cantonali di perseguimento penale secondo l'articolo 29a LRD;
- e. comunicazioni secondo gli articoli 4 e 8 capoverso 1 LUC, a condizione che servano all'adempimento dei compiti legali dell'Ufficio di comunicazione;
- f.⁵⁷ elenchi di persone e società, allegati a risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU in relazione a sospetti di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di appartenenza alla criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo;
- g.⁵⁸ elenchi di persone e società sospettate dalle autorità svizzere di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di appartenere alla criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo;
- h. accertamenti effettuati dall'Ufficio di comunicazione stesso.

⁵⁰ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

⁵² Introdotta dall'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

⁵³ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3497).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3497).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3497).

⁵⁷ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

⁵⁸ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

Art. 16⁵⁹ Dati trattati

¹ Ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, i dati trattati nel sistema d'informazione concernono:⁶⁰

- a.⁶¹ le transazioni finanziarie effettuate durante il periodo cui si riferisce il sospetto;
- b. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto che riciclino o tentino di riciclare denaro, che appartengano a un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260^{ter} CP o che favoriscano il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 260^{quinquies} CP;
- c. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto che preparino, commettano o favoriscano reati per i quali si presume siano atti preparatori del riciclaggio di denaro, o per i quali si presume il concorso di un'organizzazione ai sensi della lettera b.

² I terzi che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrati nel sistema d'informazione ⁶² sempre che ciò serva agli scopi di cui all'articolo 14.

Art. 17 Codificazione

La trasmissione dei dati del sistema d'informazione è codificata dall'inizio alla fine.

Art. 18⁶³ Funzioni

¹ Il sistema d'informazione serve per:

- a. registrare, trattare e analizzare:
 1. comunicazioni,
 2. informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri,
 3. lo scambio di informazioni tra autorità,
 4. transazioni,
 5. dati concernenti persone fisiche e giuridiche,
 6. categorie tematiche,
 7. sentenze, decisioni di non luogo a procedere nonché ulteriori decisioni delle autorità penali ai sensi dell'articolo 29a capoversi 1 e 2 LRD;

⁵⁹ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

⁶² Nuova espressione testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

- b. valutare e allestire statistiche anonimizzate;
- c. allestire grafici;
- d. gestire lo scambio di messaggi;
- e. registrare l'utilizzazione del sistema d'informazione da parte dei collaboratori dell'Ufficio di comunicazione.

² I dati che possono essere trattati nel sistema d'informazione sono elencati nell'allegato 1.

Art. 19 Sicurezza dei dati e aggiornamento

¹ La sicurezza dei dati è retta dall'ordinanza del 14 giugno 1993⁶⁴ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dall'ordinanza del 9 dicembre 2011⁶⁵ sull'informatica nell'Amministrazione federale.⁶⁶

² L'Ufficio federale di polizia (fedpol) stabilisce in un regolamento di trattamento dei dati le misure tecniche e organizzative intese a impedire il trattamento non autorizzato dei dati e a garantire l'aggiornamento automatico del trattamento dei dati.⁶⁷

Art. 20⁶⁸ Accesso al sistema d'informazione

Hanno accesso al sistema d'informazione mediante una procedura di richiamo online:

- a. i collaboratori dell'Ufficio di comunicazione;
- b. le persone addette alla gestione del sistema, per le modifiche e gli adeguamenti del sistema.

Art. 21 e 22⁶⁹

Capitolo 5:⁷⁰ **Dati statistici, rapporto annuale e analisi**

Art. 23

¹ Per valutare le informazioni relative al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo, l'Ufficio di comunicazione allestisce una statistica anonimizzata riguardante:

⁶⁴ RS **235.11**

⁶⁵ RS **172.010.58**

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3497).

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I 20 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU **2008** 4943).

⁶⁸ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

⁶⁹ Abrogati dall'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

⁷⁰ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

- a. le comunicazioni ai sensi dell'articolo 2;
- b. le domande di informazioni provenienti da autorità straniere analoghe;
- c. le procedure successive alle comunicazioni.

² La statistica contiene:

- a. per le comunicazioni ai sensi del capoverso 1 lettera a: dati sul numero, il contenuto, il tipo, la provenienza, i casi sospetti, la frequenza, il genere dei reati e sulle modalità di trattamento di tali comunicazioni da parte dell'Ufficio di comunicazione;
- b. per le domande di informazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b: dati sul numero e la data di ricevimento delle domande, il Paese di provenienza e il numero di persone che sono oggetto della domanda;
- c.⁷¹ per le procedure ai sensi del capoverso 1 lettera c: dati sul numero delle denunce trasmesse all'autorità di perseguimento penale e sull'esito della procedura.

³ L'Ufficio di comunicazione pubblica un rapporto annuale e rapporti d'analisi in merito alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.

Capitolo 6: Protezione e archiviazione dei dati

Art. 24 Controllo

I dati personali sono trasmessi, su richiesta, alle autorità federali e cantonali di vigilanza e all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza⁷² per l'esercizio delle loro funzioni di controllo.

Art. 25 Comunicazione di dati

¹ All'atto di ogni comunicazione di dati, i destinatari devono essere informati sull'affidabilità e sull'attualità dei dati del sistema d'informazione. Essi possono utilizzare i dati soltanto allo scopo per il quale sono stati loro trasmessi. Devono essere messi a conoscenza delle restrizioni d'uso e del fatto che l'Ufficio di comunicazione si riserva il diritto di informarsi sull'impiego di tali dati.

² Se i dati sono trasmessi ad autorità nazionali o straniere, l'Ufficio di comunicazione indica, mediante una formulazione sempre identica, che i dati trasmessi hanno carattere meramente informativo e che la loro utilizzazione e trasmissione ad altre autorità sono subordinate al suo consenso scritto.

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).

⁷² La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).

Art. 26⁷³ Restrizioni concernenti la comunicazione di dati

¹ All'atto della comunicazione di dati provenienti dal sistema d'informazione vanno osservati i divieti di utilizzazione. Se l'Ufficio di comunicazione intende trasmettere al Paese d'origine o di provenienza dati di richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione che si trovano in Svizzera, si applicano le condizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999⁷⁴ sull'asilo. L'Ufficio di comunicazione può trasmettere al Paese d'origine o di provenienza dati concernenti persone ammesse provvisoriamente soltanto alle condizioni previste dall'articolo 6 della legge federale del 19 giugno 1992⁷⁵ sulla protezione dei dati e previa consultazione della Segreteria di Stato della migrazione.

² L'Ufficio di comunicazione nega la comunicazione di dati del sistema d'informazione qualora interessi preponderanti pubblici o privati vi si oppongano.

Art. 27⁷⁶**Art. 28** Durata della conservazione e cancellazione dei dati

¹ L'Ufficio di comunicazione conserva i dati memorizzati nel sistema d'informazione per dieci anni al massimo a partire dalla loro registrazione. Le registrazioni sono cancellate singolarmente.

² Se una persona figura in diverse registrazioni, l'Ufficio di comunicazione cancella soltanto i dati il cui termine di conservazione è scaduto. I dati relativi alla persona sono cancellati contemporaneamente all'ultima registrazione che la concerne.

Art. 29 Consegna di dati e documenti all'Archivio federale

La consegna di dati e documenti dell'Ufficio di comunicazione all'Archivio federale è disciplinata dalla legge federale del 26 giugno 1998⁷⁷ sull'archiviazione e dalle relative ordinanze d'esecuzione⁷⁸.

Capitolo 7: Disposizioni finali**Art. 30** Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza del 16 marzo 1998⁷⁹ sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è abrogata.

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

⁷⁴ RS **142.314**

⁷⁵ RS **235.1**

⁷⁶ Abrogata dal n. I dell'O del 16 ott. 2013, con effetto dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3497).

⁷⁷ RS **152.1**

⁷⁸ RS **152.11/21**

⁷⁹ [RU **1998** 905, **2000** 1369 art. 30 n. 2, **2002** 96 art. 30 111 art. 19 n. 2 4362, **2003** 3687 all. n. II 6]

Art. 30a⁸⁰ Disposizione transitoria della modifica del 27 novembre 2019

Le informazioni contenute nel sistema d'informazione GEWA comunicate all'Ufficio di comunicazione secondo il diritto anteriore saranno trasferite e trattate nel nuovo sistema d'informazione.

Art. 31⁸¹ Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2004.

⁸⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I 20 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU **2008** 4943).

Allegato 182
(art. 18 cpv. 2)

Dati che possono essere trattati nel sistema d'informazione

1 Dati relativi alla gestione delle comunicazioni (gestione dei casi)

- 1.1 Dati di base
 - a. Numero della comunicazione (numerazione progressiva)
 - b. Numero del caso (numerazione progressiva)
 - c. Numero di riferimento dell'intermediario finanziario o del commerciante
 - d. Data della comunicazione
 - e. Tipo di comunicazione
 - f. Cantone
 - g. Categoria
 - h. Motivo del sospetto
 - i. Fatti
 - j. Motivazione
 - k. Reato preliminare
- 1.2 Decisione delle autorità penali
 - a. Numero di riferimento
 - b. Tipo di caso
 - c. Stato del caso
 - d. Nome dell'imputato
 - e. Nome dell'avvocato
 - f. Data dell'atto di accusa
 - g. Nome dell'autorità penale
 - h. Data di attribuzione
 - i. Data del passaggio in giudicato
 - j. Data dell'audizione
 - k. Tipo di decisione
 - l. Data della decisione
 - m. Contenuto della decisione
 - n. Tipo di misura
 - o. Data della misura
 - p. Descrizione della misura

⁸² Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).

2 Dati relativi alla gestione delle persone

2.1 Persone fisiche

2.1.1 Dati relativi alla persona

- a. Ruolo
- b. Titolo
- c. Nome
- d. Secondo nome
- e. Cognome
- f. Alias / pseudonimo
- g. Sesso
- h. Data di nascita
- i. Luogo di nascita / luogo di attinenza
- j. Nazionalità
- k. Professione
- l. Indirizzo e-mail
- m. Data del decesso
- n. Tipo di numero di telefono
- o. Tipo di connessione telefonica
- p. Prefisso
- q. Numero di telefono
- r. Tipo di indirizzo
- s. Indirizzo
- t. NPA
- u. Luogo
- v. Cantone
- w. Paese

2.1.2 Origine dei valori patrimoniali

2.1.3 Dati relativi al documento

- a. Tipo di documento
- b. Numero del documento
- c. Data di rilascio
- d. Data di scadenza
- e. Autorità di rilascio
- f. Paese di rilascio

2.1.4 Ulteriori dati relativi a persone politicamente esposte (PPE)

- a. PPE Durata
- b. PPE Paese

- 2.1.5 Dati relativi al datore di lavoro
 - a. Indirizzo
 - b. NPA
 - c. Luogo
 - d. Cantone
 - e. Paese
 - f. Numero di telefono
 - g. Tipo di numero di telefono
 - h. Tipo di connessione telefonica
 - i. Prefisso
- 2.2 Persone giuridiche
 - a. Nome
 - b. Nome figurante nel registro di commercio
 - c. Forma giuridica
 - d. Settore di attività
 - e. Numero d'identificazione
 - f. Data di costituzione
 - g. Luogo di costituzione
 - h. Cantone di costituzione
 - i. Società di sede
 - j. Sito Internet
 - k. Data cessazione attività
 - l. Osservazioni
 - m. Tipo di indirizzo
 - n. Indirizzo
 - o. NPA
 - p. Luogo
 - q. Cantone
 - r. Paese

3 Dati relativi alla gestione dell'autorità penale

- 3.1 Dati relativi all'organizzazione
 - a. Nome
 - b. Numero d'identificazione
 - c. Stato
 - d. Data di registrazione

3.2 Dati relativi all'utente

- a. Titolo
- b. Nome
- c. Cognome
- d. Sesso
- e. Professione
- f. Funzione
- g. Tipo di numero di telefono
- h. Tipo di connessione telefonica
- i. Prefisso
- j. Numero di telefono
- k. Tipo di indirizzo
- l. Indirizzo
- m. NPA
- n. Luogo
- o. Cantone
- p. Paese

4 **Dati relativi alla gestione di intermediari finanziari e commercianti**

4.1 Dati relativi all'organizzazione

- a. Nome
- b. Numero d'identificazione
- c. Data di registrazione

4.2 Dati relativi all'utente

- a. Titolo
- b. Nome
- c. Cognome
- d. Sesso
- e. Professione
- f. Funzione
- g. Tipo di numero di telefono
- h. Tipo di connessione telefonica
- i. Prefisso
- j. Numero di telefono
- k. Tipo di indirizzo
- l. Indirizzo
- m. NPA
- n. Luogo

- o. Cantone
- p. Paese

5 Dati relativi a conti

- 5.1 Dati relativi alla relazione d'affari
 - a. Nome dell'istituto
 - b. Luogo della relazione d'affari
 - c. Cantone della relazione d'affari
- 5.2 Dati relativi al conto
 - a. Numero di conto
 - b. IBAN
 - c. Numero del cliente
 - d. Nome del conto
 - e. Numero BIC/Clearing
 - f. Tipo di conto
 - g. Stato del conto
 - h. Valuta del conto
 - i. Saldo del conto in valuta del conto
 - j. Saldo del conto in CHF
 - k. Data di apertura del conto
 - l. Data di chiusura del conto
- 5.3 Dati relativi alle transazioni
 - a. Numero della transazione
 - b. Data della transazione
 - c. Tipo di transazione
 - d. Importo della transazione in valuta estera / CHF
 - e. Luogo della transazione (soltanto in caso di transazioni in contanti o ATM)
 - f. Paese della transazione
 - g. Valuta della transazione
 - h. Osservazione in merito alla transazione
 - i. Motivo del pagamento

6 Dati concernenti beni e servizi relativi a comunicazioni

- 6.1 Dati relativi a beni e servizi
 - a. Tipo
 - b. Produttore
 - c. Descrizione

- d. Valore stimato
 - e. Valore di mercato
 - f. Stato
 - g. Valuta nella quale è acquistato il bene o il servizio
 - h. Misura
 - i. Unità di misura
- 6.2 Dati relativi al venditore e all'acquirente
- a. Nome del venditore
 - b. Nome dell'acquirente
 - c. Tipo di indirizzo
 - d. Indirizzo
 - e. NPA
 - f. Luogo
 - g. Cantone
 - h. Paese
 - i. Data di registrazione
 - j. Numero di registrazione
 - k. Numero di identificazione
 - l. Informazioni secondo l'art. 19 ORD

*Allegato 2*⁸³

⁸³ Abrogato dall'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

